



AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE



CONFCOOPERATIVE
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

LEGACOOP

A.G. N. 160

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale

PROPOSTA DI PARERE CON OSSERVAZIONI DELL'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana
(AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP)

L'associazione rappresenta il **90% della cooperazione italiana** la quale, nel suo complesso, incide per l'**8% sul PIL**

Le imprese di Alleanza associano ben **12 milioni di soci**, occupano **1.150.000 persone** e producono **150 miliardi di fatturato**

L'Alleanza ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n. 146

<http://www.alleanzacooperative.it>

<https://www.agci.it>

<http://www.confcooperative.it>

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/2464, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 537/2014, LA DIRETTIVA 2004/109/CE, LA DIRETTIVA 2006/43/CE E LA DIRETTIVA 2013/34/UE PER QUANTO RIGUARDA LA RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ E PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE

[A.G. 160]

**PROPOSTA DI PARERE CON OSSERVAZIONI
DELL'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE**

Art. 2

Tra le forme giuridiche delle imprese destinatarie dell'istituto non sono indicate espressamente le "società cooperative". Si tratta di un'omissione cui occorre porre rimedio. Infatti, ai sensi dell'art. 2519, c.c., le cooperative applicano integralmente la disciplina di bilancio e di revisione legale dei conti delle società di capitali. E siccome il decreto attuativo in esame costituisce un'integrazione delle già esistenti discipline euro-unitarie e nazionali in materia di bilanci delle imprese e revisione legali dei conti, anche le società cooperative dovranno applicare la suddetta disciplina, sempre in forza dell'art. 2519, c.c.

Ciò premesso, all'art. 2, c. 1, dello schema, laddove si individuano analiticamente le forme giuridiche destinatarie della disciplina, occorrerà contemplare in maniera specifica (stante l'elencazione analitica della norma) anche le società cooperative.

Il mancato riferimento espresso al tipo cooperativo nella direttiva non costituisce ostacolo all'applicazione della medesima (come peraltro avverte la Relazione illustrativa allo schema di decreto: *"Ai soli fini chiarificatori, si precisa che l'ambito di applicazione, come formulato, include le società cooperative e le società consortili, purché costituite in forma di S.p.A. o s.r.l. in osservanza di quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 2519 e 2615 ter del codice civile"*), come è confermato dall'applicazione alle società cooperative della disciplina di bilancio delle spa e delle s.r.l. pur non essendo il tipo cooperativo specificamente indicato all'allegato I della direttiva 2013/34/UE sui bilanci.

PROPOSTA

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole "società a responsabilità limitata" aggiungere le seguenti: ", della società cooperativa".

* * *

Art. 3

A differenza delle altre imprese, le società cooperative sono rette da un assetto normativo che previene i rischi connessi con alcune questioni di sostenibilità (in particolare il fattore cd sociale e quello relativo alla governance democratica dell'ente).

Le società cooperative hanno infatti un ordinamento che le vincola al perseguimento dello scopo mutualistico, al principio della "porta aperta" e alla preminenza della persona (specie nelle procedure di ammissione, recesso ed esclusione dei soci), oltre che un principio inderogabile di funzionamento democratico, espresso nella forma del voto capitario, a cui

si associano una serie di disposizioni che impediscono il controllo di soggetti portatori di interessi extra-mutualistici (come ad es. i limiti pregnanti di potere posti in capo ai soci finanziatori).

Inoltre, alcune tipologie o status peculiari di cooperativa (a mutualità prevalente, cooperativa sociale, cooperativa impresa sociale, ecc.) recano altresì vincoli stringenti di compressione dello scopo lucrativo e di operatività prevalente nei confronti dei soci (v. 2514, 2512 e 2513, c.c.), ovvero di obbligatorio svolgimento di un'attività di interesse generale in via esclusiva o principale, tale da integrare *ex se* la funzione sociale richiesta dall'art. 45, Cost.

A fronte di tali principi e vincoli giuridici, gli amministratori e i sindaci delle società cooperative, nelle rispettive relazioni al bilancio previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c., devono specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione per rispettare i principi democratici e perseguire in concreto lo scopo mutualistico, ciò ai sensi degli artt. 2528 e 2545 c.c.

A ciò si aggiunga che, sotto il profilo della tutela collettiva dei lavoratori, il sistema cooperativo reca norme del tutto peculiari secondo le quali *"le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori..., i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria"* (art. 7, c. 4, DL. 248/2007).

Peraltro tutti i suddetti profili, oltre che rappresentare requisiti legali di struttura e funzionamento, costituiscono l'oggetto di un sistema di vigilanza amministrativa di fonte costituzionale (v. D.L. vo 220/2002 e art. 45, Cost.) che prevede controlli periodici per tutte le cooperative almeno una volta ogni biennio (addirittura almeno una volta all'anno per le cooperative di maggiori dimensioni, per quelle aventi caratteristiche societarie particolari, nonché per le cooperative sociali,) e che, in caso di illecito o insolvenza della cooperativa, esita nelle sanzioni della gestione commissariale (art. 2545-sexiesdecies, c.c.), nello scioglimento per atto dell'autorità (art. 2545-septiesdecies, c.c.) ovvero nella liquidazione coatta amministrativa (art. 2545-terdecies, c.c.).

Stante le suddette peculiarità di struttura, funzionamento e controllo obbligatorio, sancite direttamente nella legge, le società cooperative non hanno uno scopo e una funzione socialmente "neutra", ma fortemente connotata sotto il profilo sociale e della *governance* democratica, sicché può dirsi che il modello legale rigido di funzionamento dell'ente è funzionalmente idoneo all'individuazione e alla prevenzione dei rischi connessi a tutte le questioni di sostenibilità riguardanti i fattori cd. sociali e di *governance* democratica.

Oltre a ciò, occorre ricordare che, a norma dell'art. 9 del D. Lgs. 112/2017, le cooperative sociali (imprese sociali "di diritto") e le cooperative non sociali-imprese sociali, sono tenute alla redazione, approvazione e pubblicazione del Bilancio sociale, da redigere secondo le linee-guida adottate con D.M. 04/07/2019, che prevedono l'indicazione in esso di numerose informazioni riguardanti a *governance*, il personale e gli altri principali stakeholders.

Tutto ciò impone il riconoscimento alle cooperative (e alle società che abbiano assunto lo *status* di impresa sociale) della facoltà di valorizzare le informazioni relative alle questioni

di sostenibilità già contenute nelle relazioni di cui all'art. 2545, c.c., nonché nel bilancio sociale di cui all'art. 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”.

A conforto della proposta di semplificazione, valga il rinvio allo schema di *Exposure Draft Voluntary standard for non-listed small- and medium-sized undertakings (VSME ED)* messo in consultazione da EFRAG, in cui al punto 15 si fissa un *principio di non duplicazione delle informazioni* secondo il quale *“Per evitare di pubblicare due volte le stesse informazioni, l'impresa può fare riferimento nella sua relazione sulla sostenibilità ad informazioni pubblicate in altri documenti accessibili contemporaneamente alla relazione sulla sostenibilità”*.

PROPOSTA:

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, le società cooperative e le società che hanno assunto la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, possono rinviare alle informazioni relative alle questioni di sostenibilità contenute nelle relazioni di cui all'art. 2545, c.c., nonché nel bilancio sociale di cui all'art. 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”.

* * *

Art. 3

L'investimento diretto delle imprese in soggetti economici aventi una funzione sociale sostiene l'ecosistema dell'Economia sociale e sostenibile e ne attua immediatamente i valori, come sanciscono gli organi dell'Unione europea con la *Raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale del 29 settembre 2023*, con la quale si chiede un sostegno adeguato, anche e soprattutto finanziario, ai soggetti dell'economia sociale.

La rendicontazione di sostenibilità deve, dunque, garantire un'adeguata valorizzazione delle politiche dell'impresa a sostegno dell'ecosistema sociale, assicurando una distinta, chiara ed esaustiva informazione relativa ad eventuali investimenti delle imprese nel patrimonio dei soggetti economico-sociali (ad esempio con l'acquisto di partecipazioni in società cooperative o imprese sociali in forma societaria) ovvero all'erogazione di contributi rilevanti e diretti all'esecuzione di un progetto di interesse generale.

PROPOSTA

All'articolo 3, comma 2, lettera d), dopo le parole *“questioni di sostenibilità”*, aggiungere le seguenti: ***“inclusi gli investimenti per il rafforzamento patrimoniale dei soggetti di cui alla Raccomandazione del Consiglio UE sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale del 29 settembre 2023”***.

* * *

Art. 8

Per ragioni di economicità e semplificazione, oltre per rispondere alle esigenze connesse con la specificità strutturale e funzionale delle società cooperative, stante l'assoggettamento delle società cooperative (a date condizioni) all'obbligo di certificazione

di società di revisione appositamente abilitate (art. 15, c. 2, L. 59/1992), si chiede di introdurre nel sistema relativo al rendiconto di sostenibilità un principio di attribuzione alle medesime strutture abilitate (e che siano beninteso in possesso dei requisiti richiesti dal decreto) anche del potere di certificazione delle informazioni relative al rendiconto di sostenibilità. In tal modo, anche i profili riguardanti la sostenibilità vengono ricondotti ed accertati nel contesto più ampio della disciplina sugli opportuni controlli delle società cooperative di cui all'art. 45, Cost., e del D. L. vo 220/2002.

PROPOSTA:

All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Per le sole società cooperative tenute all’obbligo di certificazione del bilancio stabilito all’articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell’articolo 11, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, l’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è resa dalla stessa società di revisione incaricata della certificazione”.

*

In sede di consultazione ufficiale sullo schema di decreto in esame, indetta dal MEF-Dipartimento delle Finanze (https://www1.finanze.gov.it/finanze2/servizi/n_consult_newDF/consulta.php?id=942912_9&step=0), l’Alleanza ha presentato una risposta ufficiale con le suesposte argomentazioni.

*

Proposta di parere con osservazioni (con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 8 dello schema di decreto)

Le Commissioni riunite (...),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale;

(...)

premesso che

(...)

all’art.2, tra le forme giuridiche delle imprese destinatarie dell’istituto non sono indicate espressamente le "società cooperative", ancorché ai sensi dell’art. 2519, c.c., le cooperative applichino integralmente la disciplina di bilancio e di revisione legale dei conti delle società di capitali;

il decreto attuativo in esame costituisce un'integrazione delle già esistenti discipline euro-unitarie e nazionali in materia di bilanci delle imprese e revisione legali dei conti, applicabili alle società cooperative sempre in forza dell’art. 2519, c.c.;

anche la Relazione illustrativa allo schema in esame precisa che “ai soli fini chiarificatori, si precisa che l’ambito di applicazione, come formulato, include le società

cooperative e le società consortili, purché costituite in forma di S.p.A. o s.r.l. in osservanza di quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 2519 e 2615 ter del codice civile”);

tuttavia, per esigenze di certezza del diritto, è necessario modificare l'art. 2, c. 1, dello schema, contemplando in maniera specifica anche le società cooperative;

inoltre, a differenza delle altre imprese, le società cooperative sono rette da un assetto normativo che previene i rischi connessi con alcune questioni di sostenibilità (in particolare il fattore cd “sociale” e quello relativo alla governance “democratica” dell'ente), essendo vincolate al perseguimento dello scopo mutualistico, al principio della “porta aperta”, alla preminenza della persona, alla regola del voto capitario, nonché ad una serie di disposizioni che impediscono il controllo di soggetti portatori di interessi extra-mutualistici (come ad es. i limiti pregnanti di potere posti in capo ai soci finanziatori);

a fronte di tali principi e vincoli giuridici, gli amministratori e i sindaci delle società cooperative, nelle rispettive relazioni al bilancio previste dagli artt. 2428, 2429 e 2545, c.c., sono obbligati ad indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione per rispettare i principi democratici e perseguire in concreto lo scopo mutualistico; peraltro, tutti i suddetti profili costituiscono l'oggetto di un sistema di vigilanza amministrativa di fonte costituzionale (v. D.L. vo 220/2002 e art. 45, Cost.) che prevede controlli periodici per tutte le cooperative almeno una volta ogni biennio e che, in caso di illecito o insolvenza della cooperativa, esita nelle sanzioni della gestione commissariale (art. 2545-sexiesdecies, c.c.), nello scioglimento per atto dell'autorità (art. 2545-septiesdecies, c.c.) ovvero nella liquidazione coatta amministrativa (art. 2545-terdecies, c.c.);

inoltre, a norma dell'art. 9 del D. Lgs. 112/2017, le cooperative sociali (imprese sociali “di diritto”) e le cooperative imprese sociali, sono tenute alla redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio sociale, da redigere secondo le linee-guida adottate con D.M. 04/07/2019, che prevedono l'indicazione in esso di numerose informazioni riguardanti la governance, il personale e gli altri principali stakeholders;

è dunque necessario modificare l'art. 3, cc. 2 e 7, dello schema, consentendo alle società cooperative e alle società che hanno assunto la qualifica di impresa sociale di valorizzare le informazioni relative alle questioni di sostenibilità contenute nelle relazioni di cui all'art. 2545, c.c. e nel bilancio sociale di cui all'art. 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112; nonché alle società in generale di valorizzare le proprie decisioni di investimento per il rafforzamento patrimoniale delle società cooperative e delle imprese sociali costituite in forma societaria;

infine, stante l'assoggettamento delle società cooperative (a date condizioni) all'obbligo di certificazione di società di revisione appositamente abilitate (art. 15, c. 2, L. 59/1992), è indispensabile coordinare tale obbligo con la disciplina sul rendiconto di sostenibilità, con particolare riguardo all'obbligo di asseverazione delle informazioni contenute in tale rendiconto ad opera di società abilitate;

(...)

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

(...)

valuti il Governo l'opportunità di modificare l'art. 2, comma 1, aggiungendo, dopo le parole "società a responsabilità limitata", le seguenti: ", della società cooperativa";

valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3:

al comma 2, lettera d), dopo le parole "questioni di sostenibilità", aggiungendo le seguenti: "inclusi gli investimenti per il rafforzamento patrimoniale dei soggetti di cui alla Raccomandazione del Consiglio UE sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale del 29 settembre 2023";

dopo il comma 7, aggiungendo il seguente comma: "7-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, le società cooperative e le società che hanno assunto la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, possono rinviare alle informazioni relative alle questioni di sostenibilità contenute nelle relazioni di cui all'art. 2545, c.c., nonché nel bilancio sociale di cui all'art. 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112";

valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 8, aggiungendo, dopo il comma 2, il seguente comma: "2-bis. Per le sole società cooperative tenute all'obbligo di certificazione del bilancio stabilito all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'articolo 11, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è resa dalla stessa società di revisione incaricata della certificazione".

(...)